

4 Bis Regolamenti contabili ai sensi del DI 129 del 2018 – Albo Fornitori

L'anno duemila venticinque, addì trenta del mese di giugno alle ore 18:00, in Omegna (VB), in modalità telematica all'indirizzo meet.google.com/voh-dnr-ich, si è riunito il Consiglio di Istituto, giusta convocazione del 25 giugno 2025 prot. n. 8303 e rettifica del 26 giugno 2025 prot. n. 8373 con i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno

1. Approvazione verbali precedenti
2. Variazioni di bilancio
3. Relazione Stato di attuazione del Programma annuale 2025
4. Modifiche / adeguamenti dei regolamenti interni

Alla presenza dei seguenti membri

componente genitori signori

Nessun eletto

componente docenti signori

Borgazzi Ramona

Iracà Carmen

Pelleriti Giuseppe

Iannotta Alessio

Schiavone Elisa

componente studenti

Gatti Tommaso (assente)

Matli Zeno (assente)

Marzoli Loris (assente)

Bendoumia Ayman (assente)

componente personale ATA

Nessun candidato

[omissis]

Il Consiglio di Istituto

RILEVATA la validità della seduta come previsto dall'art. 37 del D. L.vo 297 del 1994;

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il D.I. 129/2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO il D. lgs. 165/2001 modificato dal D. lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 4 marzo 2009;

VISTO il D. lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e ss.ii.mm.;

VISTO l'art. 44 del Decreto Interministeriale 129 del 2018 recante "Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale";

VISTO l'art. 45 comma 3 del Decreto Interministeriale 129 del 2018 che pone n capo al Consiglio di istituto la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali;

VISTE le innovazioni introdotte con il nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 36 del 2023;

VISTO il "Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera" Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del 30 giugno 2025;

PRESO ATTO che occorre aggiornare il regolamento di istituzione dell'Elenco Fornitori dell'istituto per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del D. lgs. 31 marzo, n. 36;

Delibera al n. 26

all'unanimità e per le motivazioni espresse in premessa di approvare il seguente regolamento concernente la gestione dell'elenco fornitori.

Art. 1 – Istituzione

- 1) È istituito presso l'Istituto di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli, l'Elenco dei Fornitori.
- 2) L'Elenco verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare i soggetti qualificati a fornire beni e servizi e prestazioni d'opera per importi inferiori alla soglia comunitaria.
- 3) La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati cui rivolgere inviti a presentare offerte nei casi precisati dal presente regolamento.
- 4) Resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Elenco dei Fornitori.

Art. 2 – Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Elenco.

- 1) Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.
- 2) Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.
- 3) Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 3 – Durata dell'iscrizione

- 1) L'iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa. Gli operatori economici potranno chiedere il rinnovo dell'iscrizione prima del termine del triennio.

Art. 4 – Suddivisione per categorie merceologiche e fasce di importo

- 1) L'elenco è suddiviso per categorie merceologiche e per fasce di importo. I fornitori possono quindi iscriversi indicando la categoria e la fascia di importo.
- 2) Con categorie merceologiche si intende un insieme omogeneo di beni o servizi offerti, individuati tra quelli indicati agli art. 5 e 6.
- 3) Il termine fasce di importo individua il livello di spesa per il contratto da sottoscrivere.

Art. 5 – Categorie merceologiche per l'acquisto di beni e servizi – Operatori economici beni e servizi

- 1) In relazione ad acquisti effettuati presso società, ditte, enti, associazioni, cooperative, fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SpA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi, alle quali i soggetti possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:
 1. assicurazione alunni e personale;
 2. arredi e attrezzature per ufficio;
 3. arredi scolastici;
 4. attrezzature e sistemi informatici;
 5. altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.);
 6. accessori per uffici;
 7. accessori per attività sportive e ricreative;
 8. carta, cancelleria, stampati;
 9. contratti di assistenza software e hardware;

10. grafica e tipografia per stampati;
 11. materiale di consumo informatico elettronico;
 12. materiali di facile consumo (toner, cartucce etc);
 13. materiale di pulizia;
 14. materiale igienico/sanitario;
 15. materiale antinfortunistico;
 16. materiale di facile consumo per attività didattiche;
 17. manutenzione e assistenza macchine e attrezzature, hw e sw;
 18. riparazione macchinari e attrezzature;
 19. materiali e strumenti tecnico specialistici;
 20. materiale informatico e software;
 21. noleggio macchinari o altri beni;
 22. organizzazione e fornitura servizio viaggi d'istruzione;
 23. servizi bancari e assicurativi;
 24. servizio trasporto per visite guidate;
 25. servizio di sicurezza e salute;
 26. servizio di medicina del lavoro;
 27. servizio di psicologia e pedagogia;
 28. servizio di assistenza alla persona;
 29. creatività (teatro, musica, arte, ecc.);
 30. lingue straniere;
 31. sport;
 32. esperti in varie materie a supporto della didattica.
- 2) L'istituto si riserva di pubblicare avvisi di reclutamento per le nuove categorie merceologiche che dovessero essere di necessità all'Istituto e comunque pubblica le determinazioni di avvio procedura di acquisto in Amministrazione trasparente, categoria Bandi e gare.

Art. 6 – Categorie di prestazioni d'opera – Operatori economici risorse umane

- 1) Fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SpA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie per le quali gli esperti prestatori d'opera possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:
1. servizi bancari e assicurativi;
 2. servizi per visite guidate;
 3. sicurezza e salute;
 4. medicina del lavoro;
 5. psicologia e pedagogia;
 6. assistenza alla persona;
 7. creatività (teatro, musica, arte, ecc.);
 8. lingue straniere e mediatore linguistico;
 9. sport;
 10. esperti in varie materie a supporto della didattica
- 2) L'istituto si riserva di pubblicare avvisi di reclutamento per le nuove categorie merceologiche che dovessero essere di necessità all'Istituto e comunque pubblica le determinazioni di avvio procedura di in Amministrazione trasparente, categoria Bandi e gare.

Art. 7 – Fasce di importo

- 1) Per entrambe le categorie (beni e servizi; risorse umane) le fasce d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Fascia 1 fino a € 10.000,00

Fascia 2 da € 10.001,00 fino a € 20.000,00

Fascia 3 da € 20.001,00 fino a € 40.000,00

Fascia 4 da € 40.001,00 fino a € 144.000,00

Art. 8 – Requisiti richiesti.

- 1) Per l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori, i soggetti devono:
 - essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 100 D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 in relazione a:
 - a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;
 - non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 90-98 D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 ed in particolare di:
 - a) non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - b) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
 - d) non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
 - e) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
 - f) non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
 - g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;
 - h) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
 - i) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori.
- 2) Fatturato degli ultimi tre anni pari ad almeno il 100% della fascia di importo cui si chiede l'accesso.
- 3) Per esempio se si chiede l'accesso alla categoria merceologica 4 e 6 dei beni e servizi e alla classe 3 il fatturato annuo dovrà essere pari a € 80.000,00.
- 4) Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

Art. 9 – Modalità per l'iscrizione.

- 1) Per l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da suo delegato), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: vbis00400b@pec.istruzione.it. Nella richiesta dovranno essere selezionati le categorie merceologiche dei prodotti e/o i servizi che gli stessi intendono fornire in relazione alle categorie merceologiche di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 10 - Documentazione da allegare all'istanza.

- 1) I soggetti che intendono essere iscritti all'Elenco Fornitori devono allegare all'istanza, redatta su apposito modulo, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigere esclusivamente con il modulo predisposto e messo a disposizione sul sito istituzionale nella quale si attesta altresì il fatturato annuo degli ultimi tre anni e esempi di avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Va altresì dichiarata la dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un

numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno una unità per le classi di importo 1 e 2, due unità per la classe di importo 3 e quattro unità per la classe di importo 4. La dichiarazione va resa sul modulo predisposto e presente sul sito istituzionale;

- b) (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione;
 - d) DURC di data non anteriore a quattro mesi;
 - e) informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Privacy (GDPR Reg. 679 del 2016) debitamente sottoscritta;
 - f) patto di integrità;
 - g) eventuale iscrizione all'elenco delle imprese qualificate presso ANAC (Casellario delle imprese) – attestazione di qualificazione SOA.
- 2) Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della ditta o dal prestatore d'opera.
 - 3) La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'Impresa dall'Elenco e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 11 – Procedura di Iscrizione

- 1) Il Referente per la Gestione procederà alla registrazione dell'Operatore Economico nella banca dati.

Art. 12 – Accoglimento dell'istanza.

- 1) I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti nell'Elenco fornitori dell'Istituto di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli, che è pubblicato sul sito istituzionale www.dallachiesaspinelli.edu.it sezione "Operatori economici". La scuola comunicherà a mezzo posta elettronica certificata il solo rigetto della domanda ai soggetti esclusi dall'elenco, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre ai soggetti iscritti non verrà fatta alcuna comunicazione.
- 2) Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà ai soggetti le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate.

Art. 13 – Validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori e aggiornamenti.

- 1) I soggetti rimarranno iscritti nell'Elenco Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione.
- 2) L'Elenco dei Fornitori sarà aggiornato continuamente, inserendo i nuovi soggetti che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni ai soggetti già iscritti.
- 3) All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, i soggetti iscritti all'Elenco dovranno produrre nuovamente dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il possesso dei requisiti di cui all'Art. 8 del presente regolamento.
- 4) All'iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

Art. 14 – Causa di mancata iscrizione

- 1) Sono causa di mancata iscrizione all'Elenco:
 - a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
 - b) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione alle esigenze dell'Ente;
 - c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;

- d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente documentata e comprovata.

Art. 15 – Cancellazione dall’Elenco dei Fornitori

- 1) La cancellazione dall’Elenco dei Fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso di:
 - a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
 - b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Elenco;
 - c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
 - d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall’art. 8 del presente regolamento;
 - e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
 - f) qualora da certificazioni risultassero essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
 - g) mancata risposta, più di una volta, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all’invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della Ditta all'Elenco;
 - h) richiesta di cancellazione dall'Elenco avanzata dalla ditta iscritta.
- 2) Il cambiamento della ragione sociale è motivo di nuova iscrizione all’elenco fornitori.
- 3) La cancellazione è altresì disposta d’ufficio per le imprese che ripetutamente non hanno risposto agli inviti di gara senza fornire in merito motivazione scritta.
- 4) La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all’Impresa tramite posta elettronica certificata.
- 5) L’impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.
- 6) La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reinserimento nell’elenco dell’impresa precedentemente cancellata.

Art. 16 – Modalità di auto cancellazione dall’elenco fornitori

- 1) L’Operatore Economico che intende rimuovere la propria iscrizione dall’Elenco degli Operatori Economici
- 2) attraverso il sistema Elenco Fornitori deve selezionare la richiesta di cancellazione. La cancellazione sarà validata con le stesse modalità dell’iscrizione. La cancellazione dall’elenco non comporta l’eliminazione dei dati dell’Operatore Economico dalle banche dati.
- 3) La cancellazione dall’Elenco può essere disposta d’ufficio per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente come definito nell’articolo precedente,

Art 17. – Rinnovo

- 1) Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell’iscrizione, l’operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, corredandola dell’intera documentazione indicata all’articolo 10, adeguatamente aggiornata.
- 2) L’Autorità comunica l’esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente articolo 11.
- 3) La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.
- 4) In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.

Art. 18 – Estensione

- 1) L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie merceologiche o fase d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti richiesti.

- 2) La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento e quelle per le quali si chiede l'estensione.
- 3) Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

Art. 19 – Obblighi per gli operatori economici

- 1) Le ditte iscritte all'Elenco sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.

Art. 20 – Scelta del fornitore.

- 1) Con riferimento a ciascuna tipologia di attività negoziale e di categoria merceologica, l'Istituto provvederà alla consultazione di almeno tre o cinque operatori economici, a seconda dell'importo di gara, nel rispetto dei principi di:
 - a) economicità;
 - b) efficacia;
 - c) tempestività;
 - d) correttezza;
 - e) libera concorrenza;
 - f) non discriminazione e di parità di trattamento;
 - g) trasparenza e pubblicità;
 - h) proporzionalità;
 - i) rotazione.
- 2) Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico o adottando il sistema della rotazione la cui sequenza è determinata dalla data di iscrizione all'Elenco.
- 3) L'inclusione all'Elenco dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti dei soggetti iscritti, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.
- 4) L'elenco dei fornitori può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D. Lgs 36/2023.
- 5) Nel caso in cui l'elenco non presenti soggetti iscritti nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere i soggetti da invitare tra quelli che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altri di conoscenza o reperiti sul mercato.

Art. 22 – Commissione

- 1) L'esame delle domande d'iscrizione all'Elenco Fornitori e l'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti sono effettuati da apposita Commissione nominata dal dirigente scolastico.

Art. 23 – Interconnessione di banche dati con altre Istituzioni scolastiche e Pubbliche amministrazioni

- 1) Nel caso di numero insufficiente o mancante di operatori economici nella banca dati dell'Istituto, si potrà condividere con altri Istituzioni scolastiche viciniori e pubbliche amministrazioni l'elenco degli operatori previa volontà espressa delle rappresentanze legali.

Art. 24 – Tutela della Privacy.

- 1) I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata.

Art. 25 – Documentazione disponibile sul sito della Scuola.

- 1) Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'elenco dei fornitori è disponibile sul sito dell'Istituto: www.dallachiesaspinelli.edu.it

- 2) Il presente Regolamento è parte integrante del “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”.